

Le spoliazioni dei beni ebraici nell'Operationszone Alpenvorland

Cinzia Villani

La ricerca storica relativa alla persecuzione degli ebrei nell'Italia fascista ha conosciuto solo in epoca piuttosto recente un significativo sviluppo: per anni, infatti, le vicende relative all'ebraismo italiano fra le due guerre e all'antisemitismo fascista sono state scarsamente analizzate; la produzione storiografica al riguardo era decisamente limitata e i giudizi storici rimandavano sovente a consolidati luoghi comuni e a stereotipi culturali.

Concetti che ora appaiono scontati, quali la differenza fra deportazione politica e deportazione razziale, non sono sempre stati tali: per parecchio tempo tutti i deportati erano considerati *tout court* come vittime dell'impegno antifascista e la deportazione ebraica era vista come una componente, una "specificazione" di quella politica;¹ si trattava, come ha messo in risalto Anna Bravo riferendosi alla situazione francese, di "una unificazione da cui escono insidiate non solo identità e storie non assimilabili alla deportazione politica, ma lo stesso carattere della Shoah"².

A partire dalla seconda metà degli anni ottanta, complice anche l'occasione commemorativa del cinquantesimo anniversario della promulgazione delle prime norme contro gli ebrei, studi e ricerche sulla persecuzione dei diritti e delle vite degli ebrei hanno cominciato a essere decisamente più numerose; si tratta di lavori che hanno portato ad un deciso ampliamento delle conoscenze e all'approfondimento di varie questioni e tematiche relative alla persecuzione antiebraica.

Un settore della ricerca a tutt'oggi piuttosto trascurato e solo parzialmente affrontato nella storiografia italiana è quello relativo alla spoliazione dei beni degli ebrei, alla normativa in ambito economico, ai suoi meccanismi persecutori, alla sua pratica attuativa e in genere all'analisi dei danni economici derivanti dalla persecuzione.³ Infatti, come ha messo in risalto

1 Liliana PICCIOTTO FARGION, Memoria della Shoà: condizionamenti, revisioni, negazioni. In "Studi bresciani", Quaderni della Fondazione Micheletti, 9 (1996), pp. 78-81; vedi inoltre: Anna ROSSIDORIA, Memoria e storia: il caso della deportazione, Soveria Mannelli (Cz) 1998, pp. 41-44.

2 Anna BRAVO, Presentazione. In: Dalia OFER/Lenore J. WEITZMANN (a cura di), Donne nell'Olocausto (trad. it. di: Women in the Holocaust, Yale 1998), p. XI.

3 Relativamente alle spoliazioni dei beni ebraici in Italia fra il 1938 ed il 1945 vedi: Alessandra MINERBI, L'esproprio dei beni ebraici in Toscana. In: Enzo COLLOTTI (a cura di), La persecuzione contro gli ebrei in Toscana (1938-1943), Roma 1999, vol. I, pp. 561-572; Fabio LEVI (a cura di), Le case e le cose. La persecuzione degli ebrei torinesi nelle carte dell'EGELI 1938-1945, Torino 1998; Id., L'applicazione delle leggi contro la proprietà degli ebrei (1938-1946). In: Studi storici, (1995), 3, pp. 845-862; Id., La restituzione dei beni. In: Michele SARFATTI (a cura di), Il ritorno alla vita: vicende e diritti degli ebrei in Italia dopo la

Fabio Levi, “nell’arco dei sette anni di persecuzione contro gli ebrei [...] l’attacco contro le persone non fu mai disgiunto da quello contro le loro cose, in modi diversi a seconda dei momenti e delle situazioni”⁴.

Di estrema rilevanza, proprio per quanto sopra accennato, appare dunque il lavoro della “Commissione per la ricostruzione delle vicende che hanno caratterizzato in Italia le attività di acquisizione dei beni dei cittadini ebrei da parte di organismi pubblici e privati”, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° dicembre 1998 e presieduta dall’On. Tina Anselmi. Al termine della sua attività, durata 28 mesi, la “Commissione Anselmi” ha presentato un “Rapporto generale”, all’interno del quale sono confluiti i diversi contributi forniti da commissari e ricercatori. Ricordiamo che analoghe commissioni, aventi come oggetto d’indagine la spoliazione dei beni degli ebrei e la *Shoah*, sono state insediate in ulteriori 21 paesi europei, oltre a Stati Uniti, Brasile ed Argentina.

L’analisi delle norme entiebraiche emanate in Italia deve necessariamente operare una distinzione fra due periodi: il primo, che parte dalla tarda estate 1938 e arriva sino all’agosto del 1943 e quello successivo, iniziato con l’annuncio dell’armistizio firmato con gli Alleati e conclusosi con la Liberazione. In realtà, già a partire dal 1937 avevano cominciato a verificarsi in alcuni settori, inizialmente in modo sporadico e quindi sempre con maggiore frequenza, limitazioni in merito all’assunzione di ebrei.⁵

“Nel 1938–1943 accadde che gli ebrei che lasciarono la penisola, per espulsione o per decisione ‘volontaria’, vennero depauperati con strumenti doganali e che gli ebrei che rimasero nella penisola vennero depauperati con divieti lavorativi sempre più estesi, con la progressiva riduzione dell’assistenza pubblica, coll’esproprio economicamente punitivo di quote di proprietà immobiliare.

Nel 1943–1945 accadde che agli ebrei venne confiscato ‘legalmente’ ogni ‘bene’ posseduto: denaro contante, azioni, titoli pubblici, depositi

seconda guerra mondiale, Fondazione Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea, Firenze 1998, pp. 77–94; Roberto DI QUIRICO, *La Banca e la razza. Riflessioni sulle conseguenze del varo delle leggi razziali sull’attività delle banche italiane all’estero*. In: Ilaria PAVAN/Guri SCHWARZ (a cura di), *Gli ebrei in Italia tra persecuzione fascista e reintegrazione postbellica*, Firenze 2001, pp. 55–72; Fabrizio BIENTINESI, *Commercio estero e persecuzione antiebraica: la vicenda del trasferimento di beni ebraici attraverso il clearing italo-bulgaro nel 1943*. In: PAVAN/SCHWARZ, *Gli ebrei in Italia*, pp. 73–84. Per una bibliografia relativa alle ricerche concernenti le spoliazioni dei beni ebraici pubblicate in Italia, Francia e Germania vedi: Ilaria PAVAN, *La persecuzione dei beni, le restituzioni ed i risarcimenti: bibliografia consigliata*. In: PAVAN/SCHWARZ, *Gli ebrei in Italia*, pp. 109–112.

4 LEVI, *La restituzione dei beni*, pp. 78–79.

5 Commissione per la ricostruzione delle vicende che hanno caratterizzato in Italia le attività di acquisizione dei beni dei cittadini ebrei da parte di organismi pubblici e privati, *Rapporto generale*, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per l’informazione e l’editoria, Aprile 2001 (d’ora in poi: *Rapporto generale*), p. 5, p. 11, pp. 61–62.

bancari, polizze assicurative, diritti economici d'autore, terreni, case, mobili, culle, soprammobili, argenteria, gioie, quadri, tappeti, stoviglie, pellicce, vestiario, [...] mutande pulite e sporche, depositi effettuati in occasione di concessioni commerciali, fitti arretrati di inquilini, centrini da tavola, valigie, eccetera. Ovvero: tutto quanto di pregiato e di vile fa parte della vita e in qualche modo costituisce la vita stessa. E sempre nel 1943–1945 accadde che le confische vennero precedute, accompagnate e, qualora incomplete, seguite da furti, saccheggi e distruzioni”⁶.

Analogamente a quanto accaduto nel restante territorio italiano, anche nelle province di Bolzano, Trento e Belluno cominciò a essere applicata, a partire dal 1938, la normativa antiebraica: gli ebrei vennero allontanati dalle cariche pubbliche, dagli uffici statali, dagli enti locali e venne interdetto loro l'esercizio di numerose professioni. Ai provvedimenti di carattere nazionale se ne aggiunsero di particolari rivolti agli ebrei presenti in Sudtirolo, provincia in cui la popolazione israelita, soprattutto di provenienza estera, era decisamente numerosa: nel luglio 1939 il prefetto di Bolzano, Giuseppe Mastromattei, decise, nell'ambito all'accordo sulle opzioni, la revoca indiscriminata delle licenze commerciali agli “ebrei stranieri” e sancì per questi ultimi l'obbligo di abbandonare la provincia nell'arco di poche ore.

Costretti ad andarsene, con la prospettiva di un futuro incerto e sovente senza una sicura fonte di reddito, numerosi ebrei cessarono le attività commerciali e industriali sino a quel momento esercitate; alcuni si trovarono costretti a vendere immobili di loro proprietà a un prezzo inferiore al reale valore commerciale del bene.⁷

L'8 settembre 1943 venne diffusa la notizia relativa all'avvenuto armistizio firmato dall'Italia e dagli Alleati; due giorni dopo fu istituita, in base ad un'ordinanza di Hitler e successiva integrazione, la Zona d'Operazione delle Prealpi, comprendente le province di Bolzano, Trento e Belluno. Il Gauleiter del Tirolo e Vorarlberg, Franz Hofer, venne nominato commissario supremo con poteri sia civili che militari. Il 12 settembre, dunque con notevole rapidità ed efficacia, l'SS-Brigadeführer Karl Brunner, capo della polizia tedesca a Bolzano, diede ordine ai fiduciari di sezione dell'AdO – Arbeitsgemeinschaft deutscher Optanten/Comunità di lavoro degli optanti per la Germania – di Bolzano, Merano, Bressanone, Brunico, Egna, Silandro, Vipiteno e della Val Gardena di arrestare nei territori di

6 Michele SARFATTI, Ed ecco la storia delle infami spoliazioni. In: *Triangolo Rosso* 20, n.3, n. s., 3 novembre 2001, p. 17.

7 Rapporto generale, pp. 163–179; mi permetto inoltre di rimandare a: Cinzia VILLANI, *Ebrei fra leggi razziste e deportazioni nelle province di Bolzano, Trento e Belluno*, Trento 1996, pp. 36–38.

propria pertinenza tutti i *Volljuden*, cioè gli “ebrei puri”;⁸ in totale furono 41 gli ebrei arrestati nel territorio provinciale: la maggior parte di essi venne catturata a Merano nel corso di una retata avvenuta il 16 settembre 1943.⁹

Un documento di estremo interesse, reperito nell'archivio dell'American Jewish Joint Distribution Committee ci consente di definire, almeno parzialmente, quanto avvenuto dei beni degli ebrei meranesi: si tratta precisamente della traduzione in inglese di una lettera inviata nel novembre 1943 dall'SS-Hauptscharführer Alfons Niederwieser della Gestapo di Merano all'SS-Sturmbannführer Rudolf Thyrolf, Kommandeur der Sicherheitspolizei – Sicherheitsdienst per la provincia di Bolzano, concernente la requisizione delle proprietà degli ebrei meranesi arrestati.

Il documento, che non riporta indicazioni di sorta circa l'effettiva consistenza dei beni dei singoli ebrei, riferisce che gli immobili degli ebrei arrestati, cioè case, uffici e appartamenti, erano stati tempestivamente requisiti e sigillati, le chiavi consegnate agli uffici competenti; le vettovalie erano state confiscate e i conti in banca bloccati. Pure le proprietà di altri 29 ebrei, assenti da qualche tempo dalla città oppure datisi alla fuga, erano state sigillate e i loro beni requisiti; si trattava di persone, si legge, denunciate “as Jewish by the Italian Police”. Le notizie di cui disponiamo si riferiscono alla realtà meranese, ma è evidente che pure i beni degli ebrei presenti in altre zone della provincia subirono la medesima sorte.¹⁰

La carenza del materiale documentario reperito non ci consente di stabilire quanto avvenuto di eventuali altri beni posseduti da ebrei, quali titoli azionari e di stato, libretti di risparmio, polizze assicurative, oggetti di valore, cassette di sicurezza ...

8 VILLANI, Ebrei fra leggi razziste e deportazioni, pp. 173–174. L'AdO era un'organizzazione sorta nel gennaio del 1940 al fine di consigliare ed appoggiare gli optanti per la Germania; Peter Hofer, suo dirigente, era stato già *Landesführer* del *Völkischer Kampfring Südtirols*, un movimento illegale d'orientamento nazista nato agli inizi degli anni '30 e divenne primo commissario prefetto di Bolzano nel 1943; Veronika MITTERMAIR, *Bruchlose Karrieren? Zum Werdengang der Südtiroler Politikerschicht bis zur “Stunde Null”*. In: Hans HEISS/Gustav PFEIFER (a cura di), *Südtirol - Stunde Null? Kriegsende 1945–1946* (Pubblicazioni dell'Archivio Provinciale di Bolzano 10), Innsbruck/Monaco/Vienna 2000, p. 176, pp. 192–193.

9 Rapporto generale, pp. 179–180. Un documento redatto dall'autorità prefettizia pochi mesi dopo la Liberazione riporta che in seguito all'occupazione 35 ebrei si erano nascosti nelle “vecchie province”, mentre altri avevano trovato rifugio in Svizzera; Archivio Centrale dello Stato (d'ora in poi: ACS), Ministero dell'interno, Direzione generale di pubblica sicurezza, Divisione affari generali e riservati, cat. A5G II guerra mondiale (1944–1948), b. 3, fasc. “Rimpatrio degli ebrei italiani deportati in Germania”, prefettura di Bolzano a Ministero dell'interno, 4 febbraio 1946.

10 Archivio dell'American Jewish Joint Distribution Committee, New York, lettera dell'American Jewish Joint Distribution Committee, Intergovernmental Committee on Refugees, Headquarters Allied Commission all' American Jewish Joint Distribution Committee, 1945, con allegata traduzione in inglese di una comunicazione dell'SS-Hauptscharführer Alfons Niederwieser all'SS-Sturmbannführer Rudolf Thyrolf, 19 novembre 1943 (il documento mi è stato messo a disposizione da Klaus Voigt che ringrazio); Rapporto generale, pp. 180–181.

Analogamente a quanto avvenuto nell'Operationszone Adriatisches Küstenland/Zona d'Operazione Litorale Adriatico, il commissario supremo Hofer e i suoi uffici avocarono a sé qualsiasi decisione relativa agli ebrei e ai loro beni; l'esautoramento delle autorità italiane dalla gestione dei beni degli ebrei provocò in entrambi i territori numerose e decise prese di posizione: nel luglio 1944 il Ministro delle finanze fece presente al Ministero degli affari esteri che le autorità germaniche avevano avocato a sé ogni provvedimento relativo al patrimonio di ebrei; nell'aprile 1944 il prefetto di Fiume, Alessandro Spalatin, inviò un'analogha comunicazione alla Presidenza del Consiglio. Nell'agosto di quell'anno Carlo Silveti, commissario prefetto di Belluno, rese noto sempre alla Presidenza del Consiglio come nelle province di Bolzano, Belluno e Trento solo l'Oberster Kommissar avesse potere decisionale in merito alla gestione dei beni degli ebrei.¹¹

Nell'Alpenvorland prefetture, intendenze di finanza e altri uffici ebbero unicamente l'incarico di accertare la consistenza delle proprietà di pertinenza ebraica; l'Ufficio centrale del commissario supremo, precisamente l'Arbeitsbereich I – SS-und Polizeiführer/Sezione I – capo delle SS e della polizia, fu incaricato del sequestro dei beni, mentre l'Arbeitsbereich III – Finanzen/Sezione III – Finanze si occupava dell'amministrazione, valorizzazione e impiego di questi ultimi.¹²

Fra l'ottobre e il novembre 1943 i rappresentanti dei vari istituti di credito trentini furono convocati da Hofer, il quale richiese un elenco dei depositi bancari intestati a ebrei e a enti militari italiani; in provincia di Belluno già nel settembre di quel medesimo anno questura e carabinieri avevano provveduto a porre il fermo, tramite l'intendenza di finanza, sui depositi bancari intestati a ebrei.

In provincia di Bolzano i depositi bancari di pertinenza ebraica vennero bloccati e fatti confluire tutti in un medesimo conto corrente, intestato a "Oberster Kommissar – Arbeitsbereich III – Finanzen", acceso presso la sede principale della Cassa di Risparmio della provincia di Bolzano. La filiale meranese del Banco di Roma effettuò la maggior parte dei trasferi-

11 Archivio della Prefettura di Belluno (d'ora in poi: APBI), Gabinetto, fasc. "Beni ebraici 1938–1944", lettera del commissario prefetto di Belluno al Gabinetto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, 16 agosto 1944; Rapporto generale, p. 212, p. 181. I documenti relativi a quanto avvenuto ai beni ebraici nell'Alpenvorland riportano in genere i termini *beschlagnahmen* o *Beschlagnahme*, traducibili con *sequestrare* o *sequestro*; si trattò invece sovente, a quanto risulta, di provvedimenti dal carattere più definitivo di confisca.

12 APBI, Gabinetto, fasc. "Beni ebraici 1938–1944", commissario supremo per la Zona d'Operazione delle Prealpi, Sezione III - Finanze al consigliere amministrativo germanico presso la prefettura di Belluno, 4 luglio 1944 e relativa traduzione in italiano; Rapporto generale, p. 184.

menti dei depositi a risparmio di appartenenza ebraica sul conto intestato a Hofer fra il giugno e l'ottobre del 1944, mentre l'ordine di versamento arrivò al Credito Meranese per il Commercio e l'Industria il 3 giugno del medesimo anno. In un conto corrente presso quest'ultimo istituto di credito venivano mensilmente versati gli affitti pagati dai locatari di un immobile posseduto da un'ebrea meranese; nel giugno 1944 l'intero saldo risulta essere stato trasferito nel conto corrente intestato a "Commissario Supremo Bolzano".

Nel conto intestato all'"Oberster Kommissar" confluirono, oltre ai depositi bancari di pertinenza ebraica ed alle pigioni pagate da affittuari di immobili di proprietà di ebrei, pure gli importi sequestrati a opere pie ebraiche e alla Comunità israelitica meranese; il saldo del suddetto conto, ammontante a Liberazione avvenuta alla considerevole cifra di oltre 145 milioni di lire, sarebbe stato poi bloccato dall'Allied Military Government e quindi trasferito al Ministero del tesoro. Solo nel 1953 la Comunità ebraica avrebbe ottenuto, dopo "preghiere e suppliche", il rimborso di quanto le spettava.

Un ruolo rilevante nella spoliazione dei beni degli ebrei residenti in Sudtirolo venne svolto dal SOD, Sicherheits-und Ordnungsdienst/Servizio per l'Ordine e la Sicurezza, una formazione con compiti di polizia ausiliaria sorta clandestinamente già nell'agosto 1943. Furono esponenti del SOD meranese a compiere gli arresti dei pochi ebrei, per lo più anziani e malati, residenti in loco; alcuni di loro si impossessarono di beni mobili prelevati da abitazioni e negozi delle persone catturate.¹³ A quanto risulta da documentazione processuale prodotta nell'immediato dopoguerra, abitazioni, case, negozi e uffici degli ebrei residenti in provincia di Bolzano furono depredati e saccheggianti; gli autori o i sospettati di tali atti erano militari germanici, esponenti del SOD o privati, anche persone di fiducia alle quali i beni erano stati affidati e che profittarono della situazione.

Un meranese fu incaricato dalla *Gauleitung* di liquidare e amministrare in quella zona il patrimonio ebraico: dalla documentazione consultata risulta che la persona in questione si occupò della vendita di beni mobili provenienti dalle abitazioni di due ebrei meranesi; in uno dei due casi sopracitati la somma ricavata dall'alienazione venne versata nel marzo 1944 sul conto intestato all'"Oberster Kommissar" Hofer. Un negozio di alimentari, situato a Merano, di proprietà di un ebreo, venne sequestrato

13 Rapporto generale, pp. 179-180, pp. 182-184, pp. 191-195, pp. 197-198; Archivio della Comunità ebraica di Merano (d'ora in poi: ACEM), Appunti circa gli ebrei di Merano in relazione all'occupazione tedesca, s. d., riportato in: Federico STEINHAUS, *Ebrei/Juden. Gli ebrei dell'Alto Adige negli anni trenta e quaranta*, Firenze 1994, pp. 92-99.

e, su incarico del SOD, dato in amministrazione a una persona di fiducia; inoltre membri della medesima organizzazione si occuparono della vendita a privati di beni mobili di provenienza ebraica, anche in forma di asta al miglior offerente.

E' noto poi che beni sequestrati agli ebrei vennero dati a sinistrati vittime di bombardamenti oppure prelevati dalle truppe germaniche.

Già al momento dell'arresto alcuni ebrei vennero depredati di beni di loro proprietà: i membri del SOD meranese autori della cattura di Fanny Stern De Salvo e della figliuola Francesca si impossessarono al momento dell'arresto di numerosi oggetti; a un ebreo d'origine veneziana, arrestato in Valsugana e quindi incarcerato a Trento, venne sequestrato, come egli stesso denunciò, "tutto quanto di [sua] proprietà". Si trattò, a mio avviso, di una procedura generalizzata in merito alla quale disponiamo purtroppo di scarsa documentazione.

In provincia di Bolzano le proprietà immobiliari degli ebrei furono impiegate durante l'occupazione in vari modi: alcune come uffici, ospedali oppure come abitazioni, anche da sfollati la cui casa era stata danneggiata; una villa situata nei pressi di Merano fu utilizzata per ordine del commissario supremo dalla Kreisjugendführung/Direzione del circolo giovanile. I beni della locale Comunità israelitica furono danneggiati o sottoposti a saccheggi: dal tempio di Merano, dai locali della Comunità adibiti a ufficio e dalla cappella del cimitero ebraico di Bolzano vennero asportati oggetti sacri, arredi, mobili e serramenti.

Dalle ricerche condotte, limitate nella quasi totalità ai comuni catastali di Dodiciville, Gries, Bolzano, Maia e Merano, è emerso che solo per quanto concerne due proprietà, una situata a Chiusa in Val d'Isarco e l'altra a Bolzano, fu iscritto nei libri fondiari il formale provvedimento di sequestro a favore del commissario supremo; le comunicazioni ai rispettivi Uffici del Libro fondiario erano state inoltrate per gli immobili siti nel capoluogo di provincia dall'"Arbeitsbereich III – Finanzen, Abteilung Feind – Judenvermögen/Sezione III – Finanze, Sezione beni ebraici" della Gauleitung, mentre per l'altra proprietà dall'"SS- und Polizeiführer, Kommandeur der Sicherheitspolizei und des SD". Detti immobili vennero resi nel dopoguerra ai legittimi eredi. Gli altri beni di pertinenza ebraica, presumibilmente tutti, vennero sequestrati e utilizzati, senza che venisse effettuato però un definitivo e formale perfezionamento dell'operazione.

Nel gennaio 1945 venne creato in provincia di Bolzano un ufficio, dipendente dalla *Gauleitung* e retto da un amministratore, istituito allo scopo di amministrare i beni ebraici in provincia, attorno al quale disponiamo purtroppo di scarsissime informazioni; pure la sua esatta denominazio-

ne risulta incerta: “Ufficio per l’amministrazione dei beni ebraici” oppure “Haus- und Grundstückverwaltung des gegnerischen Vermögens” – Amministrazione dei fondi ed abitazioni del patrimonio nemico.¹⁴

Un documento redatto nell’immediato dopoguerra relativo alla persecuzione degli ebrei di Merano ed alle spoliazioni da essi subite espone a mio avviso in modo decisamente emblematico quanto avvenuto. “Attualmente, parecchi dei superstiti scampati alla bufera sono rientrati a Merano, tanti tra essi in lutto pei congiunti assassinati dai nazisti, e tutti hanno trovato le loro abitazioni e negozi totalmente spogliati e saccheggianti. Misure ufficiali di carattere generale – anche in questo campo – non sono state prese, per reintegrarli nel possesso delle loro cose. Quelli che hanno potuto recuperare un po’ dei loro mobili o oggetti (sparsi per le case dei Tirolesi che continuano a goderne pacificamente), lo hanno ottenuto in grazia a indagini e iniziative personali, o con l’appoggio saltuario di volontari funzionari di P.S. o del C.L.N. Disposizioni generali e ufficiali per un risarcimento dei danni patiti non sono state date. I più colpiti sono naturalmente i meno abbienti: coloro il cui unico possesso si limitava a oggetti facilmente trafugabili, e ovviamente più difficilmente recuperabili di quanto non possano essere beni stabili o mobilia. [...] I perseguitati razziali tornati a Merano dopo la liberazione ammontano a poco più di una 30ina, in maggioranza cittadini italiani. (I rientrati in tutta la provincia sembra ammontino a una 40ina). Qualcuno, in genere trattasi di professionisti, ha ripreso la sua attività; ma le altre categorie, duramente danneggiate, sono molto depresse; numerosi poi erano, già prima dell’occupazione nazista, i vecchi e i malati viventi di pensioni o sussidi”¹⁵.

Di tenore non molto dissimile una relazione prefettizia redatta nel febbraio 1946, in cui si evidenzia come le poche decine di ebrei tornati in provincia, avendo trovato abitazioni e negozi saccheggianti, versassero “in disagiate condizioni economiche”¹⁶.

14 Rapporto generale, pp. 179–184, pp. 186–191, p. 198.

15 ACEM, Appunti circa gli ebrei di Merano in relazione all’occupazione tedesca, s. d.

16 ACS, Ministero dell’interno, Direzione generale di pubblica sicurezza, Divisione affari generali e riservati, cat. A5G II guerra mondiale (1944–1948), b. 3, fasc. “Rimpatrio degli ebrei italiani deportati in Germania”, prefettura di Bolzano a Ministero dell’interno, 4 febbraio 1946.